

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 14)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, ai lavoratori delle aziende private ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti a favore degli ex combattenti e categorie morali, contenuti nella legge 24 maggio 1970, n. 336, sono stati accolti con grande soddisfazione dalle categorie interessate, ma hanno determinato una profonda reazione, negativa, tra i dipendenti ex combattenti delle aziende private. Noi che fummo promotori del disegno di legge a favore degli ex combattenti dipendenti dallo Stato ci rendemmo conto che le categorie escluse da tali benefici avrebbero sentito il peso di una discriminazione, ma ci rendemmo conto altresì che sia pur tra infinite difficoltà dovevamo stabilire il precedente. Doveva essere accolto nella nostra legislazione il principio che gli ex combattenti e categorie assimilate avevano il diritto a benefici scaturenti dai sacrifici fatti e da eventi dolorosamente subiti.

Sarebbe stato arduo ottenere il riconoscimento per tutti i lavoratori ex combattenti. Cominciammo pertanto dai dipendenti dello Stato.

La dedizione alla Patria, gli anni perduti per il lavoro, per la milizia sui campi di battaglia, le ferite, i lutti, con gravi conseguenze di carattere patrimoniale e morale, danno il diritto a tutti gli ex combattenti, a prescindere dal rapporto di lavoro, ad ottenere uguali benefici.

Con il disegno di legge che si propone si cerca di estendere ai lavoratori delle aziende private ex combattenti e categorie morali, in quanto applicabili, i benefici riconosciuti per gli ex combattenti dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ed assimilati.

Con il presente disegno di legge si prevede che gli ex combattenti lavoratori delle

aziende private e categorie morali previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono chiedere al compimento del 53° anno di età, del 50° se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, il trattamento di previdenza e di pensione che spetterebbe loro al compimento del 60° anno di età e comunque conseguire il diritto alla liquidazione della indennità di licenziamento o di prevenzione e il diritto a pensione, con il riconoscimento di una anzianità convenzionale di 7 anni e 10 anni e di pari anticipo alla data di collocamento a riposo, stabilita da leggi, contratti e regolamenti.

Per il personale femminile e per le categorie in cui i limiti di età per il collocamento a riposo vanno riferiti ad anzianità diverse le riduzioni di cui sopra operano entro tali limiti.

È prevista che l'anzianità di contribuzione effettiva e figurativa di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sia maggiorata di 7 anni e di 10 anni.

Pari beneficio sotto il profilo di aumenti di anzianità contributiva viene concesso ai lavoratori ex combattenti e altre categorie morali di cui all'articolo 1 della legge n. 336 che al compimento dell'età pensionabile non raggiungano l'anzianità contributiva titolo e premessa della concessione della pensione.

Infine si prevede che gli interessati potranno chiedere il collocamento di pensione entro 5 anni dalla pubblicazione della legge.

Per quanto concerne la copertura si prevede che l'INPS, gli enti previdenziali e le casse autonome provvederanno alla copertura della spesa con il loro bilancio normale.

Si è così raggiunto, estendendone la dimensione ad altri settori, l'obiettivo posto con la legge n. 336, obiettivo duplice:

- 1) beneficio come corrispettivo ad un evidente grave sacrificio nell'interesse della collettività nazionale;
- 2) aprire altre vie al lavoro delle nuove leve.

Per quanto concerne l'onere mentre gli istituti dovranno provvedere con le loro disponibilità di bilancio, per quanto concerne l'indennità di liquidazione e di quiescenza il carico grava sui datori di lavoro ma la maggiore spesa sarà compensata dalla maggiore produttività delle nuove leve e dal minor costo sociale delle stesse.

Onorevoli senatori, stabilito il principio vi è l'esigenza di cancellare discriminazioni.

Per i fini di equità, di equilibrio, di socialità che il disegno di legge postula proponiamo la sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I lavoratori delle aziende private ex combattenti e categorie morali, previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » possono chiedere al compimento del 53° anno di età o del 50° anno se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra il trattamento di previdenza e di pensione che spetterebbe loro al compimento del 60° anno di età e comunque conseguire il diritto alla liquidazione della indennità di licenziamento o di previdenza e il diritto a pensione, con il riconoscimento di una anzianità convenzionale di 7 anni e 10 anni e di pari anticipo rispetto alla data di collocamento a riposo, stabilita da leggi, contratti e regolamenti.

Per il personale femminile e per le categorie in cui i limiti di età per il collocamento a riposo vanno riferiti ad anzianità diverse, le riduzioni di cui sopra operano entro tali limiti.

Art. 2.

L'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utile ai fini della determinazione della percentuale della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è maggiorata di 7 anni e di 10 anni per gli ex combattenti.

Art. 3.

Pari aumenti di anzianità contributiva rispettivamente di 7 e di 10 anni vengono concessi ai lavoratori ex combattenti e altre categorie morali di cui all'articolo 1 della presente legge che al compimento dell'età pensionabile, prevista dalle leggi, contratti

e regolamenti non raggiungano anzianità contributiva che costituisce titolo alla pensione.

Art. 4.

Gli interessati potranno chiedere il collocamento in pensione entro 5 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

L'INPS, gli enti previdenziali e le casse autonome provvederanno alla copertura della spesa con il loro bilancio normale.